

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO

Verbale n. 11 del 20.10.2021

Parere sulla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo annuale per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 e loro utilizzo del Comune di Gorgo al Monticano (TV).

Il sottoscritto Dott. Alberto Matteazzi, Revisore del Conto del Comune di Gorgo al Monticano (TV), in merito alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo annuale per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 e il loro utilizzo.

RICHIAMATI

- Gli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di controlli relativi a contrattazione integrativa;
- l'art. 4, comma 3 del CCNL del 22.01.2004 che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Revisore del Conto;
- agli artt. 4 e 5 del CCNL 01.04.1999 in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2017 e loro utilizzo;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno;
- l'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il CCNL del 21.05.2018;

Visti:

- la determinazione dell'Area Finanziaria di costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate n. 225 del 11.10.2021;
- la pre-intesa siglata con le organizzazioni sindacali in data 11.10.2021;
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, caratterizzata dalla illustrazione degli aspetti procedurali, dalla sintesi del contenuto del contratto e dalle autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge, e dal contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 01.04.1999 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021;
- il bilancio di previsione e gli stanziamenti previsti a bilancio;

Considerato che il fondo per la contrattazione è costituito da risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, secondo la disciplina contrattuale e definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi e da risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/20210, e risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 9

comma 2 bis del D.L. 78/2010;
che lo schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa deve essere messo a confronto con l'anno 2016 per il rispetto di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; che l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;

PRESO ATTO CHE

La costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021, distintamente per la parte stabile e per la parte variabile è avvenuta in conformità alle disposizioni di legge;
nella relazione tecnico-finanziaria è attestato che l'ente rispetta con le previsioni di bilancio il pareggio di bilancio ed il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

ESPRIME

Parere favorevole sulla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 ed sul loro utilizzo.

Li, 20.10.2021

Il Revisore del Conto
Dr. Alberto Matteazzi

